

- U.O.S. FORMAZIONE - U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE Versione 1 del 01.01.2021

Premessa

L'Azienda ULSS 8 Berica, nella convinzione che l'integrazione tra competenze acquisite nei percorsi di formazione e in ambito lavorativo sia la base per la crescita di professionalità utilmente spendibili nel mondo del lavoro e in particolare della Sanità, mette a disposizione proprie strutture, personale e supporto didattico, in un ottica di collaborazione con le Università, con gli Istituti di Istruzione Superiore e, più in generale, con il mondo della formazione e della ricerca.

Riferimenti Normativi

- Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";
- Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n.142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";
- Decreto Legislativo n. 368/1999 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli".
- Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";
- Decreto Ministeriale 13 Giugno 2017 "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";
- DGRV n. 1763 del 19 Novembre 2018 "Formazione specifica in medicina generale: individuazione della sede operativa, delle sedi formative e dei componenti degli organismi didattico-formativi ai sensi del D.lgs n. 368/1999 e s.m.i., a seguito della riorganizzazione territoriale e funzionale del Servizio Socio Sanitario Regionale disposta con L. R. n. 19/2016";
- DGRV n. 1439/2014 allegato A "Direttive in materia di organizzazione aziendale delle attività inerenti la formazione del personale infermieristico e ostetrico, tecnico, della riabilitazione e della prevenzione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.lgs 502/92 s.m.i.";
- DGRV n. 1300 dell'08 Settembre 2020 "Approvazione schema di Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e le Università degli Studi di Padova e di Verona in materia di formazione



- U.O.S. FORMAZIONE - U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE Versione 1 del 01.01.2021

delle professioni sanitarie, infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione. Art. 6, comm 3, del d.lgs del 30.12.1992, n. 502";

- Legge Regionale del Veneto 16 Agosto 2001 n. 20 "La figura professionale dell'operatore socio sanitario";
- Decreto Regione del Veneto n. 21 del 01 Marzo 2017 "Direttiva per l'organizzazione presso le Aziende e gli Enti del S.S.R. del Veneto delle attività di tirocinio previste dal Corso per l'Operatore Socio Sanitario";
- Legge 18 Marzo 1989, n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo";
- Decreto MURST 11 Dicembre 1998 n. 509 "Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
- Decreto Interministeriale 3 novembre 2017 n. 195 "Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro";
- Legge (novella della legge n. 107/2015) n. 145/2018, art. 1, commi 784-785, con riferimento alla ridenominazione dei Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro in "Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento PCTO";
- Linee Guida PCTO- MIUR 04.09.2019;
- Legge n. 124 del 7 Agosto 2015 art. 17, comma 3, "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

Capo I – Principi Generali

Art. 1 – Definizione e ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a coloro che sono autorizzati dall'Azienda a frequentare per fini formativi le proprie strutture/dipartimenti/unità operative.



- U.O.S. FORMAZIONE - U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE Versione 1 del 01.01.2021

Si applica altresì a soggetti autorizzati dall'Azienda a frequentare, prestando la loro collaborazione a titolo gratuito, le proprie strutture/dipartimenti/unità operative, in possesso di titoli di studio ed abilitazione professionale coerenti con uno dei profili professionali indicati nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro dell'Area Sanità.

Art. 2 – Tipologie di frequentatori

Sono ammessi a frequentare le strutture/dipartimenti/unità operative dell'Azienda:

- a. I soggetti il cui corso di studi preveda un periodo di frequenza propedeutica all'acquisizione del titolo professionale o promossa entro sei mesi o un anno dal conseguimento del titolo medesimo (**frequenza per tirocinio**), i soggetti iscritti alle scuole di specializzazione di area medica per la frequenza di unità operative/servizi facenti parte della rete formativa delle scuole medesime, i soggetti iscritti ai corsi regionali della Scuola di Sanità Pubblica del Veneto (SSP) per la formazione regionale dei medici di medicina generale e per altri percorsi specifici definiti con normativa della Regione del Veneto (Capo II e Capo III);
- b. I soggetti che dopo aver conseguito il titolo professionale chiedono di assistere allo svolgimento delle attività caratteristiche della professione, esercitata dal personale avente titolo (frequenza volontaria), e i soggetti che, nell'ambito del loro percorso di studio o di formazione professionale, svolto all'estero, chiedono di frequentare volontariamente le strutture/dipartimenti/unità operative dell'Azienda, anche per promuovere scambi culturali con realtà diverse da quelle di appartenenza (frequenza volontaria per scambi culturali) (Capo IV);
- c. I soggetti che, in possesso di titoli di studio ed abilitazione professionale coerenti con uno dei profili professionali indicati nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro dell'Area Sanità, prestino a titolo gratuito la loro collaborazione in Azienda (**frequenza per collaborazioni a titolo gratuito**) (Capo V).

Art. 3 - Natura giuridica

Le frequenze di cui al presente regolamento non costituiscono in alcun modo rapporti di lavoro subordinato.

Art. 4 -Richiesta di ammissione alla frequenza e materiale fornito dall'Azienda

Per poter essere ammessi alla frequenza i soggetti di cui all'art. 2 devono inoltrare richiesta scritta, almeno 15 giorni prima, all'Ufficio protocollo centrale dell'Azienda, attraverso apposito modulo debitamente compilato, previa acquisizione del parere favorevole del Direttore dell'unità operativa/servizio di interesse espresso mediante sottoscrizione in calce alla richiesta.



- U.O.S. FORMAZIONE - U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE Versione 1 del 01.01.2021

Il modulo in questione è pubblicato sul sito internet del'Azienda (http://www.aulss8.veneto.it) alla pagina *Formazione/Frequenze e tirocini presso l'ULSS*.

Alla richiesta, devono essere allegati i seguenti documenti:

- documento di identità e codice fiscale;
- il progetto formativo nei casi previsti dalla normativa;
- certificato attestante la frequentazione del corso in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs 81/2008 e sue s.m.i.

Per i frequentatori di cui alle lettere b. e c. dell'art. 2, oltre al documento di identità, devono essere allegati:

- documentazione sanitaria dalla quale risulti la buona salute del frequentatore;
- polizza di assicurazione contro gli infortuni comprensiva dei casi di morte ed invalidità permanente, nonché di ogni affezione riconducibile in qualsiasi modo alla frequenza prestata, con un massimale di importo non inferiore a Euro 150.000,00, nonché idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, che coprano l'intero periodo della frequenza, come specificato all'art. 28.

I frequentatori verranno dotati di un tesserino di riconoscimento e di un camice, limitatamente al personale sanitario. Entrambi dovranno essere restituiti alla fine del periodo di frequenza.

Art. 5 – Rilevazione della presenza

I frequentatori di cui alla lettera a. dell'art. 2 del presente Regolamento dovranno rilevare la presenza presso l'Azienda tramite strumento validato, dal tutor o dal direttore della struttura di inserimento e consegnato con cadenza mensile all'U.O.S. Formazione.

Art. 6 – Trattamento dei dati

Il frequentatore è designato come persona autorizzata al trattamento dei dati e in qualità di tale nomina, assume gli stessi obblighi cui è sottoposto tutto il personale autorizzato, in modo da garantire il pieno rispetto della tutela della riservatezza dei dati personali.

A tal fine, ha il dovere di riservatezza e di trattare con segretezza le informazioni delle quali viene a conoscenza durante lo svolgimento della frequenza, di non divulgarle, di non diffonderle e di non utilizzarle per scopi diversi da quelli finalizzati alla frequenza per tutta la sua durata e anche in seguito.

La violazione di questa norma costituisce grave motivo ai fini dell'immediata revoca della frequenza senza preavviso e comporta assunzione di responsabilità ai sensi del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e del regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679.



- U.O.S. FORMAZIONE - U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE Versione 1 del 01.01.2021

Il frequentatore può essere, pertanto, autorizzato, dal Dirigente dell'unità operativa/servizio ospitante, nell'ambito del servizio di assegnazione e nel rispetto dei fini istituzionali del S.S.N.:

- all'accesso ai dati personali identificativi e sensibili, la conoscenza dei quali sia strettamente necessaria allo svolgimento delle sue funzioni;
- al trattamento dei dati stessi con supporti cartacei, fotografici e magnetici nonché con supporti e procedure informatiche mediante il personal computer e/o videoterminale il cui uso sia stato eventualmente consentito in sede di assegnazione di apposita password e/o codice identificativo personale.

Il frequentatore dovrà prendere visione del Codice di Comportamento, del Regolamento aziendale in materia di privacy, del Documento di informazione sui rischi specifici aziendali nonchè del presente Regolamento, pubblicati nel sito dell'Azienda.

Art. 7 – Responsabilità

- 1. I frequentatori sono direttamente responsabili, nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, degli atti e dei comportamenti compiuti durante l'attività svolta;
- 2. Il Dirigente dell'unità operativa/servizio ospitante il frequentatore è responsabile per la vigilanza sul rispetto dei vincoli riguardanti lo svolgimento della relativa attività.

Art. 8 – Disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Ai frequentatori l'Azienda garantisce, per gli aspetti di competenza, l'osservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D.lgs n. 81/2008 e sue s.m.i.

Art. 9 - Attestato di frequenza.

L'attestato relativo alla frequenza svolta se richiesto dell'interessato verrà rilasciato al termine del periodo svolto.



- U.O.S. FORMAZIONE - U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE Versione 1 del 01.01.2021

Capo II - Frequenza per tirocinio

Art. 10 – Le frequenze per tirocinio

L'Azienda accoglie presso le proprie strutture/dipartimenti/unità operative, compatibilmente con la concreta realtà organizzativa aziendale e le risorse umane e strumentali disponibili, soggetti per la frequenza finalizzata allo svolgimento di:

- **tirocini curriculari** mediante l'attuazione di relativi progetti formativi (Parte I);
- tirocini per l'accesso alla professione (Parte II);
- tirocini dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO): promossi a favore di studenti, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi di istruzione secondaria di secondo grado o di formazione professionale (Parte IV).

Parte I

Art. 11 - Il tirocinio curriculare

Il tirocinio curriculare consiste nella frequenza dello studente presso strutture/ dipartimenti/unità operative dell'Azienda, sulla base di un progetto formativo, al quale è attribuito il valore di credito formativo, riconducibile e funzionale al piano di studi del soggetto medesimo.

I tirocini curriculari sono promossi da Università o Istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici, da istituzioni scolastiche che rilascino titoli di studio aventi valore legale, da organismi di formazione professionale iscritti nell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati, a favore dei propri studenti o allievi, all'interno del periodo di frequenza di un corso di studi o di formazione, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro.

Art. 12 – Tipologie di tirocini curriculari

L'Azienda accoglie presso le proprie strutture/dipartimenti/unità operative le seguenti tipologie di tirocinanti:

- a) tirocinanti iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale, a ciclo unico e ai Master universitari di I° e II° livello, che svolgono tirocinio curriculare formativo e orientamento;
- b) tirocinanti laureati in Medicina e Chirurgia e/o in Psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni, iscritti ai corsi di specializzazione in Psicoterapia per il conseguimento del titolo di Psicoterapeuta (Decreto MURST 11.12.1998 n. 509);
- c) tirocinanti iscritti al Corso per Operatore Socio Sanitario (ex L.R. 20/2001 e sue s.m.i.);
- d) tirocinanti iscritti a corsi di perfezionamento e di alta formazione.



- U.O.S. FORMAZIONE - U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE Versione 1 del 01.01.2021

Art. 13 – Convenzioni per il tirocinio curriculare

Il tirocinio curriculare è attivato, come da disposizioni di legge, previa convenzione stipulata tra ente promotore e Azienda.

La convenzione, se non diversamente stabilito ai sensi di specifiche normative, accordi e/o protocolli d'intesa stipulati a livello regionale, ha una durata di anni tre rinnovabile su richiesta delle parti.

La parte che intende recedere deve darne comunicazione, mediante lettera raccomandata o Pec, con preavviso di almeno un mese.

Art. 14 - Autorizzazione alla frequenza e modalità di svolgimento

L'autorizzazione alla frequenza per lo svolgimento del tirocinio curriculare viene rilasciata dall'U.O.S Formazione, subordinatamente all'esistenza della specifica convenzione, a seguito di richiesta sottoscritta dal soggetto interessato compilata su apposita modulistica, alla quale deve essere allegata copia del progetto formativo.

Per le modalità e i termini della richiesta si rinvia a quanto già detto all'art. 4 del presente Regolamento.

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutor didattico-organizzativo e dal tutor aziendale, per i tirocini delle Professioni Sanitarie anche dalla guida di tirocinio Aziendale.

Art. 15 – Coperture assicurative

L'Azienda, in qualità di soggetto ospitante, è sollevata da qualsiasi onere economico relativo alla copertura assicurativa a favore dei tirocinanti, se non diversamente stabilito da specifiche norme o convenzioni che l'Azienda sottoscrive con i soggetti promotori.

Il soggetto promotore è tenuto a dotarsi di apposite polizze per la copertura assicurativa contro i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni sul lavoro.



- U.O.S. FORMAZIONE - U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE Versione 1 del 01.01.2021

Parte II

Art. 16 – Il tirocinio per l'accesso alla professione

Il tirocinio per l'accesso alla professione consiste nel periodo di pratica professionale richiesto dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative di settore.

Le frequenze per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione sono disciplinate secondo la normativa vigente che trova applicazione in apposite convenzioni stipulate tra l'Azienda e le Università o tra queste ultime, la Regione del Veneto e gli Ordini professionali.

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 13,14 e 15 del presente Regolamento.

Parte III

Art. 17 – Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO)

I tirocini PCTO, percorsi formativi consentiti discrezionalemnte e compatibilmente con la concreta realtà organizzativa aziendale e le risorse umane e strumentali disponibili, sono promossi a favore di studenti, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi, di istruzione secondaria di secondo grado o di formazione professionale, con fini orientativi e formativi.

Le condizioni e le modalità di svolgimento dei tirocini PCTO, sono contenute nelle singole convenzioni che vengono stipulate tra l'Azienda e Istituti promotori secondo le normative vigenti.

Art. 18 - Autorizzazione al tirocinio PCTO

I tirocini PCTO, che vengono autorizzati dall'U.O.S. Formazione sono promossi dall'Istituto promotore a seguito di specifica richiesta.

Art. 19 - Coperture assicurative

Le coperture assicurative contro i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni sul lavoro sono in capo ai soggetti promotori e sono specificate dalle singole convenzioni.



- U.O.S. FORMAZIONE - U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE Versione 1 del 01.01.2021

Capo III - Frequenza per la formazione specialistica dei medici e per la formazione regionale dei laureati in medicina e chirurgia

Art. 20 – Ambito di frequenza

La formazione specialistica dei medici si realizza nell'ambito delle unità operative/servizi inseriti nella rete formativa delle Scuole di specializzazione di area medica degli Atenei e della Scuola di Sanità Pubblica Regionale (SSP), con le quali l'Azienda stipula apposite convenzioni. La frequenza è finalizzata al completamento dell'attività assistenziale richiesta ai medici iscritti alle scuole di cui sopra.

Art. 21 - Autorizzazione alla frequenza

L'autorizzazione alla frequenza viene rilasciata dall'U.O.S. Formazione, per quanto concerne i medici specializzandi, subordinatamente all'esistenza della convenzione con l'Università in capo alla Scuola di specializzazione a cui il richiedente è iscritto.

Tale autorizzazione viene rilasciata esclusivamente per le unità operative/servizi inseriti nella rete formativa della Scuola di appartenenza e sentito il parere del direttore dell'unità operativa/servizio interessato.

Per quanto riguarda la formazione specifica dei laureati in medicina e chirurgia, l'autorizzazione alla frequenza viene rilasciata dall'U.O.S. Formazione subordinatamente all'esistenza della convenzione con la Scuola di Sanità Pubblica Regionale (SSP).

Per la richiesta di frequenza si rinvia a quanto già precisato all'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 22 - Coperture assicurative

Secondo quanto disposto dalla normativa vigente e dalle specifiche convenzioni per la formazione specialistica dei medici e per quella specifica in medicina generale, l'Azienda provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta nelle strutture, alle stesse condizioni del personale dipendente.

Per quanto riguarda i corsi di formazione regionale per i laureati in medicina e chirurgia, gli oneri relativi alla copertura assicurativa sono definiti da Deliberazione Regionale che istitisce il corso specifico.



- U.O.S. FORMAZIONE - U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE Versione 1 del 01.01.2021

Capo IV - Frequenza volontaria

Art. 23 - Frequenza volontaria

L'Azienda consente, discrezionalmente e compatibilmente con la concreta realtà organizzativa aziendale e le risorse umane e strumentali disponibili, l'accesso alla frequenza volontaria presso strutture/dipartimenti/unità operative allo scopo di mantenere ed integrare le conoscenze acquisite, dai soggetti richiedenti, durante il percorso di studi, nelle forme e nei limiti previsti dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.

La frequenza volontaria presso le unità operative/servizi aziendali è uno strumento di formazione e aggiornamento finalizzato ad acquisire, approfondire o perfezionare le proprie conoscenze e competenze relative alle attività svolte presso l'Azienda.

L'autorizzazione a frequentare deve essere compatibile alla concreta realtà organizzativa aziendale e alle risorse umane, strumentali e logistiche disponibili.

In nessun modo si configura come rapporto d'impiego con l'Azienda, nemmeno a carattere precario, né può essere intesa come requisito o presupposto per lo stesso, è svolta a titolo gratuito e non prevede la corresponsione di alcun compenso o rimborso spese che comporti un onere finanziario per l'Azienda.

I frequentatori non possono in alcun modo svolgere attività in sostituzione del personale dipendente. Non possono esercitare direttamente mansioni o funzioni che rientrino nelle competenze tecnico-professionali del personale dipendente o convenzionato, né essere impiegati in attività che comportino autonomia decisionale.

Non può essere ammesso alla frequenza l'aspirante in stato di gravidanza per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (D.lgs n. 151/2001).

Le aspiranti alle frequenze volontarie in stato di gravidanza, per tutto il periodo di gestazione, non potranno essere ammesse alla frequenza di strutture ove possono verificarsi condizioni di rischio.

La frequenza avviene sotto la Responsabilità del Direttore/Responsabile della unità operativa/servizio dove la stessa è svolta, il quale vigila sulla regolare frequenza e sul corretto andamento dell'attività svolta dal frequentatore.

La frequenza volontaria può essere richiesta dai seguenti soggetti:

- coloro che abbiano già conseguito un titolo di studio o di formazione professionale coerente con la frequenza richiesta (c.d. **frequenza volontaria**);
- professionisti e studenti che provengono da istituzioni estere che abbiano fini e scopi coerenti con l'attività aziendale al fine di promuovere scambi culturali con realtà anche di Paesi extracomunitari (c.d. frequenza per scambi culturali).



- U.O.S. FORMAZIONE - U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE Versione 1 del 01.01.2021

Art. 24 – Condizioni per l'ammissione alla frequenza

La frequenza volontaria non configura alcun rapporto di lavoro e non costituisce svolgimento del tirocinio formativo o di orientamento disciplinato dall'art. 10 del presente regolamento.

I soggetti che chiedono di frequentare volontariamente le strutture dell'Azienda devono essere in possesso di un titolo di studio coerente con l'attività svolta nell'unità operativa in cui viene chiesta la frequenza.

Art. 25 – Domanda di ammissione e iter di autorizzazione

L'interessato può presentare richiesta di ammissione alla frequenza volontaria utilizzando l'apposita modulistica di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Il richiedente deve autocertificare i propri dati anagrafici, la residenza e/o il domicilio, l'inesistenza di condanne penali e di procedimenti giudiziari in corso o le eventuali condanne penali riportate, il titolo di studio posseduto e l'eventuale abilitazione e/o iscrizione all'Albo, ove previste.

Il richiedente deve indicare l'unità operativa/servizio che intende frequentare, previa acquisizione del parere favorevole del Direttore/Responsabile della stessa, espresso mediante sottoscrizione in calce alla domanda di ammissione alla frequenza.

Il cittadino extracomunitario dovrà essere in possesso di permesso di soggiorno a norma dell'art. 27, lettera f) del Dlgs 25.7.1998 "Testo Unico sull'immigrazione" la cui validità ricopra l'intera durata della frequenza volontaria.

Contestualmente all'istanza, il richiedente dovrà produrre:

- a) copia della polizza assicurativa contro gli infortuni, comprensiva dei casi di morte o invalidità permanente, così come previsto dal successivo art. 28;
- b) un certificato sanitario rilasciato dal medico di medicina generale, che attesti lo stato di buona salute;
- c) nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, deve essere allegata la relativa documentazione attestante il riconoscimento/equiparazione del medesimo;
- d) fotocopia del documento di identità;
- e) copia del permesso di soggiorno per cittadini stranieri;

Dopo essere stata protocollata, la richiesta di frequenza viene trasmessa alla UOC Gestione Risorse Umane che verifica la regolarità della documentazione prodotta e provvede ad acquisire l'autorizzazione del Direttore Medico/Sanitario/Amministrativo, secondo la rispettiva competenza.

L'ammissione alla frequenza è disposta con deliberazione del Direttore Generale o con provvedimento del Direttore della UOC Gestione Risorse Umane se delegato, e sarà comunicata



- U.O.S. FORMAZIONE - U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE Versione 1 del 01.01.2021

dalla medesima UOC all'interessato e per conoscenza al Direttore/Responsabile della unità operativa/servizio presso la quale è stata richiesta la frequenza.

Art. 26 – Incompatibilità

La frequenza volontaria è incompatibile con:

- l'essere dipendente in servizio presso questa Azienda;
- lo svolgimento di attività legata ad una borsa di studio erogata dall'Azienda;
- la formazione medico-specialistica in corso;
- il rapporto di dipendenza presso strutture/ditte private del settore sociosanitario, farmaceutico o veterinario;
- lo svolgimento di attività libero professionale;
- lo svolgimento di attività che comportino conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del "Codice di Comportamento aziendale" approvato con deliberazione n. 1700/2018, nonché ai sensi del "Regolamento in materia di conflitto di interesse, incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'Ufficio" approvato con deliberazione Aziendale n. 773/2013.

Art. 27 – Durata della frequenza volontaria

La durata del periodo di frequenza volontaria presso le strutture/dipartimenti/unità operativa dell'Azienda, considerata complessivamente, è fissata in mesi sei, prorogabile di altri sei mesi. La richiesta di proroga deve essere richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza, inoltrando apposita istanza corredata dal parere/assenso del Direttore della struttura frequentata, con allegata polizza assicurativa e certificazione medica.

Art. 28 – Copertura assicurativa

Il frequentatore deve provvedere personalmente alla stipula di idonea polizza assicurativa contro gli infortuni con un massimale di importo non inferiore a Euro 150.000,00 comprensiva dei casi di morte e di invalidità permanente e di ogni affezione riconducibile, in qualsiasi modo, alla frequenza prestata, nonché alla stipula di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, che coprano l'intero periodo della frequenza.

In caso di proroga della frequenza, il mancato rinnovo dell'assicurazione, senza soluzione di continuità, comporta d'ufficio l'immediata cessazione della stessa.



- U.O.S. FORMAZIONE - U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE Versione 1 del 01.01.2021

CAPO V - Frequenza per attività di collaborazione a titolo gratuito

Art. 29 – Frequenza per attività di collaborazione a titolo gratuito

L'art. 5, comma 9 del decreto legge n.95 del 6.07.2012, convertito in legge n.135/2012 e modificato dall'art. 17, comma 3, della legge n. 124 del 07/08/2015, consente alle pubbliche amministrazioni la possibilità di attribuire incarichi di collaborazione a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, prevedendo che i suddetti incarichi siano consentiti a titolo gratuito.

I singoli soggetti che, in possesso di titoli di studio ed abilitazione professionale coerenti con uno dei profili professionali indicati nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro dell'Area Sanità, intendano prestare a titolo gratuito la loro collaborazione in Azienda dovranno presentare domanda su apposita modulistica di cui all'art. 4 del presente Regolamento, corredata di curriculum vitae, e lettera di accompagnamento redatta e sottoscritta dal Direttore/Responsabile della unità operativa/servizio nella quale intende collaborare.

Per la documentazione da allegare alla domanda si rinvia al precedente art. 25, per la copertura assicurativa all'art. 28.

Capo VI- Norme finali

Art. 30 – Entrata in vigore e abrogazioni

Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza 1 gennaio 2021 e sostituisce qualsiasi regolamento o disciplina aziendale precedentemente adottata in materia.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia a disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.